



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 95 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 17/05/2013

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CAORSO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 39 DEL 6.8.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE FERDINANDO FERRINI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2013/1065

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CAORSO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 39 DEL 6.8.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Caorso ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 13 del 22.6.2012;
- con nota n. 7215 del 4.9.2012 (registrata il 6.9.2012 al prot. prov.le n. 57685), integrata con nota n. 7401 del 8.9.2012 (registrata il 12.9.2012 al prot. prov.le n. 58753), il Comune di Caorso ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 39 del 6.8.2012, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con alcuni contenuti di pianificazione operativa;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Caorso alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 63577 del 5.10.2012, e si sono pertanto interrotti i termini per il provvedimento di competenza provinciale;
- parte di tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 8663 del 20.10.2012 e n. 9504 del 19.11.2012 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 66815 del 22.10.2012 e n. 73935 del 26.11.2012), a seguito delle quali la Provincia ha richiesto chiarimenti circa gli elenchi di osservazioni trasmessi (nota n. 77556 del 10.12.2012) e a cui il Comune ha riscontrato con nota n. 10424 del 17.12.2012 (pervenuta al prot. prov.le n. 80065 del 19.12.2012);
- i pareri richiesti sono infine pervenuti in parte direttamente dalla Autorità ambientali e in parte in allegato alla nota comunale n. 1609 del 16.2.2013 (registrata al n. 12585 del 20.2.2013);

Tenuto conto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- a tal fine, la verifica istruttoria compiuta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio" del RUE prodotto e regolata dal Titolo III delle Norme del RUE stesso, nonché gli elaborati di ValSAT;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Caorso alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza (nota n. 7546 del 24.9.2012), pervenuto al prot. prov.le n. 69241 del 5.11.2012 in allegato alla nota comunale n. 8662 del 20.10.2012;
- parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 9234 del 30.11.2012, pervenuto al prot. prov.le n. 76018 del 4.12.2012;
- parere (in atti) trasmesso dall'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 721 del 4.2.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 7816 del 4.2.2013;
- parere (in atti) trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota n. 1056 del 7.2.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 10012 del 12.2.2013;
- parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 7802 del 8.2.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 10065 del 12.2.2013;
- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna (nota n. 1570 del 6.2.2013), pervenuto al prot. prov.le n. 12585 del 20.2.2013 in allegato alla nota comunale n. 1609 del 16.2.2013;
- parere (in atti) dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota n. 3296 del 30.1.2013), pervenuto al citato prot. prov.le n. 12585 del 20.2.2013 in allegato alla nota comunale n. 1609/2013;

Preso atto altresì della nota (in atti) n. 83630 del 3.4.2013 (pervenuta al prot. prov.le n. 25276 del 4.4.2013) della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po;

Preso atto infine che:

- dell'avvenuto deposito del RUE con contenuti di POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 177 del 12.9.2012 (parte seconda), integrato con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 222 del 24.10.2012 (parte seconda), e che durante il periodo di deposito sono state presentate n. 11 osservazioni;

- in data 7.9.2012 il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Commercio del Comune di Caorso ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto RUE e che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di trasferimento degli abitati;
- in data 18.10.2012 il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Commercio del Comune di Caorso ha altresì certificato che il Piano adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di consolidamento degli abitati;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del RUE scade il giorno 3.6.2013, tenuto conto che l'ultimo documento in materia ambientale è pervenuto alla Provincia in data 4.4.2013;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati costitutivi del RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati costituenti il RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per quanto riguarda i contenuti regolamentari del RUE la Provincia non ha alcuna competenza, tuttavia, dall'esame del Regolamento sono emerse una serie di difformità rispetto al quadro normativo vigente statale e regionale tale da ritenere necessario raccomandare al Comune, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, di garantire, in sede di approvazione, la conformità del RUE alle disposizioni legislative vigenti nelle diverse materie di competenza del Regolamento;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Caorso, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Settore conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Caorso, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Caorso, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate nell'allegato stesso;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a

supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;

- la circolare regionale “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l’altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Settore “Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell’ambiente e urbanistica” in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Caorso per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Caorso, adottato con atto del Consiglio comunale n. 39 del 6.8.2012, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Caorso, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Caorso, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Caorso, parere motivato VAS sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate nell'allegato stesso;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati costituenti il RUE"), nonché con riferimento ai documenti di ValSAT;
5. di evidenziare che il PSC è stato approvato, per alcune tematiche, in difformità all'Intesa espressa con deliberazione di questa Giunta n. 79 del 30.3.2012;
6. di raccomandare al Comune, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, di garantire, in sede di approvazione, la conformità del RUE alle disposizioni legislative vigenti nelle diverse materie di competenza del Regolamento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, copia della presente deliberazione al Comune di Caorso, specificando che gli atti comunali con i quali il RUE verrà approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Regolamento nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio, e che la decisione finale in merito all'approvazione del RUE, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere rese pubbliche secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e dal D.lgs. n. 128/2010;
8. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

FERDINANDO FERRINI



PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1065/2013 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CAORSO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 39 DEL 6.8.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 17/05/2013

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

Allegato 1 – Caorso, elaborati costituenti il RUE

DENOMINAZIONE	SCALA
RUE - Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Norme Tecniche d'Attuazione	/
TAV. RUE – Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Legenda	/
da TAV. RUE01 a Tav. RUE14 – Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio	1:2.000
RUE - Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Documento di ValSAT	/
RUE - Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Documento di ValSAT - Sintesi Non Tecnica	/

Premesso che la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio" del RUE e regolata dal Titolo III delle Norme del RUE, nonché gli elaborati di ValSAT, si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC

1. Considerato che per alcune tematiche, le tavole di RUE recepiscono i contenuti di PSC, semplicemente rappresentandoli ad una scala più di dettaglio, è necessario che le stesse siano conformi alle tavole di PSC;

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

2. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Caorso, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC;

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

3. Dalle verifiche di conformità del RUE, effettuate rispetto ai contenuti del PSC approvato, è emerso che lo stesso Piano Strutturale Comunale è stato approvato per alcune tematiche, in difformità rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.79 del 30.03.2012); in particolare relativamente al Sistema insediativo storico, nell'atto provinciale, si è condizionata l'Intesa all'individuazione sulle tavole di PSC (Tav. PSC 01 – Ambiti territoriali, Tav. PSC 04 – Aspetti strutturanti del territorio e Tav. V.10 Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali) dei "Centri storici - zone urbane storiche", delle "strutture insediative storiche non urbane", e delle "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale", da effettuarsi sulla base dei contenuti del QC, anch'esso da rivedere in riferimento alle determinazioni provinciali.

Il sistema insediativo storico nel PSC, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP, deve essere infatti articolato in:

- "Centri storici - le zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici);
- "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.

Il PSC approvato riporta la suddetta articolazione non attribuendo però ad ogni specifica categoria il significato richiesto: in diversi casi ad esempio classifica come "strutture insediative storiche non urbane", caratterizzate dalla presenza di tessuti o nuclei edilizi, alcuni insediamenti rurali che invece devono corrispondere a "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale". Inoltre la delimitazione delle suddette zone in alcuni casi risulta difforme nei vari elaborati di Piano.

Il RUE a cui il PSC assegna il compito di stabilire la disciplina particolareggiata (art.89 "Centri storici e strutture insediative storiche non urbane" e art.44 "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniali" di PSC) del sistema insediativo storico, individua e disciplina aree appartenenti al sistema insediativo storico che il PSC definisce come ambiti urbani consolidati, risultando pertanto in diversi casi non conforme al PSC stesso.

Relativamente all'articolazione del Sistema insediativo storico presente sulle Tavole di RUE "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio", si evidenzia quanto segue:

- considerate le caratteristiche insediative presenti nel Comune di Caorso, risulta opportuno inserire in legenda la voce "zone urbane storiche" oltre a quella già presente relativa ai "Centri storici" e differenziare le zonizzazioni sulla cartografia; si modifichi di conseguenza la disciplina;
- le aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico (art.42 RUE) e le aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico (art.43 RUE) in legenda risultano parte del sistema insediativo storico ed in cartografia ricadono sia all'interno del perimetro dei centri storici che negli ambiti urbani consolidati; la normativa (artt.39, 42 e 43) evidenzia che le stesse zone non sono classificabili come centri storici; risulta pertanto necessario chiarire tale incongruenza sulla base delle caratteristiche dei tessuti ed eventualmente inserire in legenda un'ulteriore voce che rappresenti le caratteristiche insediative presenti negli ambiti urbani consolidati, integrando la disciplina;
- relativamente alle "strutture insediative storiche non urbane", in legenda si richiama la normativa di PSC e si individuano le stesse strutture sulla cartografia recependole dal PSC che però non le ha individuate conformemente alla loro definizione: le "strutture insediative storiche non urbane" sono costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; la disciplina non può essere rimandata al PSC, è pertanto necessario integrare la disciplina di RUE con uno specifico articolo;
- la "disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale ricadenti in territorio rurale (art.44 RUE)", presente sulle Tavole di RUE, non è stata individuata conformemente alla relativa definizione: non può infatti essere presente all'interno del territorio urbanizzato, nei perimetri dei centri storici o delle strutture storiche non urbane (intese come tessuti o nuclei edificati); deve essere una disciplina relativa, come dice la denominazione stessa e come descritto nell'art.44, agli edifici esistenti in territorio rurale di interesse storico-architettonico e testimoniale, individuati nel PSC come "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" (art.44) (attualmente riconosciuti come "Strutture insediative storiche non urbane" - art.48, vd. Tav. PSC. V.10);
- l'individuazione degli "Edifici di interesse storico" con il graficismo presente in legenda, non risulta completa; risulta pertanto necessario sostituire tale voce con un graficismo specifico per l'unità minima d'intervento, da individuarsi relativamente a tutti gli insediamenti storici; si evidenzia che sulla cartografia ad ogni unità minima di intervento dovrà corrispondere tipologia edilizia e categoria d'intervento;
- l'attribuzione della tipologia edilizia e della categoria di intervento deve essere effettuata sulla base dei contenuti dei QC del PSC (QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici e QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane) ed in particolare del valore morfologico e delle caratteristiche degli edifici e nel rispetto della disciplina normativa di PSC (artt. 89, 41, 44, 46 e 47). Si evidenzia, ad esempio che le categorie attribuite (come la ristrutturazione edilizia) ad alcuni edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, non risultano conformi a quanto prevede il PSC all'art.47 che dispone per tali beni il restauro e risanamento conservativo. Infine, risulta opportuno specificare in legenda, il significato delle 2 categorie d'intervento "1 Restauro scientifico (L.1089/39)" e "2 Restauro scientifico" ed inserire le voci specifiche a tutte le categorie d'intervento previste dalla normativa vigente e dalle NTA di RUE.

Si evidenziano inoltre le seguenti criticità nelle Tavole di RUE "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio", rispetto agli elaborati di PSC, con riferimento al sistema insediativo storico:

- sulla TAV. RUE02:
 - in loc. Mezzanone, relativamente a due Edifici di interesse storico, non è stata indicata la tipologia edilizia ma solo la categoria di intervento; si provveda pertanto ad integrare la tavola sulla base della scheda n°15 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane". Inoltre relativamente all'edificio individuato come "oratorio" si rileva una difformità con la scheda n°15 sopracitata che individua l'edificio come "Casa a corte plurifamiliare";
 - in loc. C.na S.Maria, relativamente a un Edificio di interesse storico, non è stata indicata né la tipologia edilizia né la categoria di intervento; si provveda pertanto ad integrare la tavola sulla base della scheda n°17 di PSC contenuta nell'elaborato

- "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane". Inoltre relativamente agli edifici individuati si rileva una difformità con la scheda n°17 sopraccitata che individua come di interesse storico anche l'edificio posto sul lato sud-ovest del perimetro dell'area indicata da PSC e RUE come "Strutture insediative storiche non urbane", al quale la disciplina di RUE, nonostante lo ricomprenda all'interno del perimetro, non attribuisce la tipologia edilizia e la categoria d'intervento;
- sulle TAVOLE RUE02, RUE03 e RUE04, relativamente agli edifici presenti all'interno del perimetro dell'area indicata da PSC e RUE come "Strutture insediative storiche non urbane", ubicata in loc. Case Nuove, non è stata attribuita la tipologia edilizia e la categoria d'intervento; si provveda pertanto ad integrare le tavole sopraccitate con la specifica disciplina particolareggiata, sulla base dei contenuti della scheda n°23a/b di PSC presente nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - sulla TAV RUE04:
 - a Roncarolo, il perimetro del Centro storico e le Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico, individuate, non risultano conformi a quanto previsto dal PSC (vd. perimetro del centro storico CS4 individuato sulle Tavole PSC 01 e PSC 04 e schede n°10 e 11 di PSC contenute nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici"); nel PSC, le zone individuate dal RUE come "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico", ricadono negli Ambiti urbani consolidati del PSC e non nelle zone storiche. Inoltre relativamente al Centro storico individuato sul RUE, non sono state indicate le categorie d'intervento sulla base dei contenuti della scheda n°11 di PSC presente nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici" e nell'individuazione delle tipologie dei corpi di fabbrica si riporta una simbologia non coerente con la legenda. Il tessuto storico in zona Colombarola, che tra l'altro non trova corrispondenza sulla Tav. PSC 01 ma che è rappresentato nella Scheda n°10 dello stesso PSC, non risulta perimetrato come "Centro storico" e la specifica disciplina particolareggiata, non risultando completa, deve essere integrata sulla base della sopraccitata scheda n°10. Inoltre l'area individuata sul RUE come "Abitazioni Padronali", non trova corrispondenza nel PSC, che relativamente a quell'area non individua una zona storica ma un Ambito urbano consolidato. Infine si rileva che le sigle individuate relativamente alle "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico" non trovano riscontro in legenda;
 - in loc. Colombara, relativamente ad un Edificio di interesse storico, non è stata indicata la tipologia edilizia ma solo la categoria di intervento; si provveda pertanto ad integrare la tavola. Inoltre si rileva una difformità con la scheda n°16 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane" che individua come di interesse storico anche un edificio ubicato all'interno del perimetro nella zona sud-ovest;
 - a Zerbio, il perimetro del Centro storico e le Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico, non risultano conformi a quanto previsto dal PSC (vd. perimetro del centro storico CS2 individuato sulle Tavole PSC 01 e PSC 04, Strutture insediative storiche non urbane e Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale individuati sulla Tav. PSC 04 e scheda n°9 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici"); in particolare nel PSC, le zone individuate dal RUE come "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico", ricadono negli Ambiti urbani consolidati e non nelle zone storiche. Inoltre relativamente al Centro storico individuato sul RUE, non sono state indicate tutte le categorie d'intervento sulla base dei contenuti della scheda n°11 di PSC presente nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici" e l'individuazione delle tipologie dei corpi di fabbrica è effettuata con una simbologia non coerente con quella riportata in legenda. Infine si rileva che le sigle individuate relativamente alle "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico" non trovano riscontro in legenda;
 - sulle TAVOLE RUE04 e RUE07, relativamente a tre Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Casino, non è stata indicata la tipologia edilizia ma solo la categoria di intervento; si provveda pertanto ad integrare le tavole sulla base della scheda n°14 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";

- sulla TAV RUE06:
 - in loc. Chiesa Fossadello il perimetro delle Strutture insediative storiche non urbane, non risulta conforme a quanto previsto dal PSC (vd. Ambiti urbani consolidati individuati sulla Tav. PSC 01); nel PSC, le zone individuate dal RUE come "Strutture insediative storiche non urbane", ricadono negli Ambiti urbani consolidati e non nelle zone storiche, anche se nello stesso PSC la Tav. PSC 04 individua le medesime aree come Strutture insediative storiche non urbane e la Scheda n°6 come tessuti storici. Gli edifici presenti all'interno del perimetro delle Strutture insediative storiche non urbane non sono comunque stati caratterizzati con la tipologia edilizia e la categoria d'intervento; si provveda pertanto, sulla base della scheda n°3 ad integrare la Tav. RUE06;
 - a Fossadello il perimetro del Centro storico, ricomprende anche aree non di valore storico (aree a prevalente funzione residenziale e produttiva terziaria, etc.) appartenenti, secondo lo stesso RUE, agli ambiti urbani consolidati; in effetti il RUE riprende il perimetro dell'ambito individuato sulla Tav. PSC 01, "CS6 - Centri storici e strutture insediative storiche non urbane" che in realtà non trova riscontro all'interno della scheda n°5 contenuta nel QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici ed è differente da quello individuato sulla Tav. PSC. 04. Relativamente agli edifici di valore storico si indichino (con lettera minuscola) le tipologie edilizie dei corpi di fabbrica sulla base dei contenuti della scheda n°5 di PSC.
- Le Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico, non risultano conformi a quanto previsto dal PSC, poiché in tale strumento ricadono negli Ambiti urbani consolidati (vd. Tav. PSC 01) e non nelle zone storiche, anche se lo stesso PSC, nella scheda n°7 del QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici, ne individua una come tessuto storico; relativamente alle aree in oggetto non sono individuate le tipologie edilizie e le categorie di intervento per tutti i corpi di fabbrica presenti (inoltre la simbologia utilizzata non è coerente con quella presente in legenda); si provveda pertanto a modificare la Tav. RUE 06. Si evidenzia infine che in adiacenza alla via Caorsana (a nord) è presente un'area, ove sono individuati dei corpi edilizi per i quali è indicata la tipologia e la categoria di intervento, definita nel RUE come area agricola periurbana, ma interna al territorio urbanizzato come definito dal PSC e recepito dal RUE: si corregga tale difformità caratterizzando l'area con una zonizzazione specifica.
- Sempre a Fossadello, le aree individuate come strutture insediative storiche non urbane, con la disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale ricadenti in territorio rurale, non risultano conformi a quanto previsto dal PSC; tali aree nel PSC ricadono negli Ambiti urbani consolidati (vd. Tav. PSC 01) e non nelle zone storiche, anche se lo stesso PSC, sulla Tav. PSC 04 e nella scheda n°8 del QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici, le individua come tessuti storici; relativamente alle aree in oggetto non sono individuate le tipologie edilizie (inoltre la simbologia utilizzata non è coerente con quella presente in legenda) e le categorie di intervento per tutti i corpi di fabbrica presenti; si provveda pertanto a modificare la Tav. RUE06 sulla base della scheda n°8 sopracitata;
- si rileva una difformità fra la TAV. RUE07 e la scheda n°9 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane" che individua come di interesse storico anche un edificio ubicato all'interno del perimetro della zona;
- dalla verifica di conformità del perimetro delle Strutture insediative storiche non urbane, in loc. Colombarone Grosso, individuato sulle Tavole RUE07, RUE08, rispetto a quello degli ambiti territoriali di PSC, si evidenzia che in corrispondenza dello stesso la Tav. PSC 01 individua erroneamente le strutture insediative storiche non urbane all'interno del perimetro dell'Ambito per nuovi insediamenti AN1;
- il perimetro del Centro storico di Caorso, individuato sulla TAV RUE08, si estende a sud-est di via Caorsana, risultando in parte differente rispetto a quello individuato sulla Tav. PSC 01, "CS1 - Centri storici e strutture insediative storiche non urbane" e sulla Tav. PSC 04 "CS1 - Centri storici, Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale; si verifichi pertanto tale difformità. Si evidenzia inoltre che relativamente agli edifici compresi nel centro storico, non risultano sempre individuate le tipologie edilizie e le categorie di intervento: si completi pertanto la disciplina particolareggiata integrando la Tav. RUE08 relativamente a tutte le zonizzazioni (comprese le aree edificate ad assetto urbanistico consolidato) ubicate all'interno del centro storico.

Si rileva infine che ai margini e nei pressi del centro storico del capoluogo, sulla Tav. RUE08 sono state individuate "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico" e "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipomorfologico", quindi appartenenti al Sistema insediativo storico, che però nel PSC ricadono negli Ambiti urbani consolidati (vd. Tav. PSC 01) e non nelle zone storiche; si verifichi pertanto tale difformità;

- risulta necessario completare la disciplina particolareggiata indicata sulla TAV. RUE10, relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Fornace Nuova, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°2 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
- sulla Tav. RUE11:
 - si rileva che le Strutture insediative storiche non urbane individuate in loc. C. Monte Aguzzo, non sono presenti sulle Tavole PSC 01 – Ambiti Territoriali e PSC 04 – Aspetti strutturanti del Territorio e nelle schede di PSC relative alle strutture insediative storiche non urbane ma solo nel censimento degli edifici in zona agricola. Si evidenzia inoltre che relativamente ad un Edificio di interesse storico, non è stata indicata la tipologia edilizia ma solo la categoria di intervento; si provveda pertanto ad integrare la Tav. RUE11;
 - in loc. la Cascina, il perimetro delle Strutture insediative storiche non urbane, individuato, non risulta coerente con i contenuti dell'atto G.P. n.79 del 30.03.2012, con il quale è stata condizionata l'intesa sul PSC rispetto alla tematica in esame. Risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. la Cascina, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°10 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. C. Vecchia, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°12 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. le Coste, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°11 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. le Cabrina, indicando la tipologia edilizia per tutti gli edifici presenti;
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. C. Bosellino, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°4 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Casa Vecchia, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°3 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Cà Matta, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°13 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - si rileva che le Strutture insediative storiche non urbane individuate in loc. Ciregna, non sono presenti sulle Tavole PSC 01 – Ambiti Territoriali e PSC 04 – Aspetti strutturanti del Territorio e nelle schede di PSC relative alle strutture insediative storiche non urbane ma solo nel censimento degli edifici in zona agricola. Considerato che le Strutture insediative storiche non urbane, ricadono in un'area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, come

indicata nel RUE in recepimento del PSC e del PTCP, normata all'art.42 del PSC, risulta necessario modificare la categoria di intervento assegnata agli edifici presenti: la "ristrutturazione edilizia" non rientra infatti fra gli interventi ammessi dall'art.42 comma 5 del PSC che recepisce la disciplina di cui all'art.22 del PTCP vigente;

- risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in adiacenza alla strada della Ciregna, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°7 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Colombarola Civardi, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°8 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
- il perimetro del Centro storico di Muradolo, individuato sulle TAVOLE RUE11 e RUE12, risulta in parte differente rispetto a quello individuato sulla Tav. PSC 01, "CS5 - Centri storici e strutture insediative storiche non urbane", sulla Tav. PSC 04 - Aspetti strutturanti del Territorio: CS5 - Centri storici e nella Scheda n°12 del QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede tessuti storici; si verifichi pertanto tale difformità. Si evidenzia inoltre che relativamente agli edifici compresi nel centro storico, non risultano sempre individuate le tipologie edilizie e le categorie di intervento: si completi pertanto la disciplina particolareggiata integrando le Tavole RUE11 e RUE12, relativamente a tutte le zonizzazioni ubicate all'interno del centro storico.
- Si rileva infine che all'interno del territorio urbanizzato di Muradolo, sulle Tavole RUE11 e RUE12 sono state individuate "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico" e "Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipomorfologico", quindi appartenenti al Sistema insediativo storico, che però nel PSC ricadono negli Ambiti urbani consolidati (vd. Tav. PSC 01) e non nelle zone storiche; si verifichi pertanto tale difformità;
- sulla Tav. RUE12:
- si rileva che le Strutture insediative storiche non urbane individuate lungo la SP di Muradolo nei pressi della Cascina Cattivelli, non sono presenti nelle schede di PSC relative alle strutture insediative storiche non urbane ma solo nel censimento degli edifici in zona agricola.
- Si evidenzia inoltre che relativamente all'Edificio di interesse storico individuato, non è stata indicata né tipologia edilizia né la categoria di intervento; si provveda pertanto ad integrare la Tav. RUE12;
- risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Palazzo Pistone, indicando tipologia edilizia e categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°20 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane";
 - risulta necessario completare la disciplina particolareggiata relativamente agli Edifici di interesse storico, ubicati in loc. Arcagna Grossa, indicando la categoria di intervento per tutti gli edifici presenti, sulla base della scheda n°22 di PSC contenuta nell'elaborato "QC.ALL. Sistema Territoriale - Schede strutture insediative storiche non urbane".

Relativamente alle norme di RUE si evidenzia quanto segue:

- al fine di una più corretta e chiara lettura del RUE, in coerenza al PSC e alla cartografia dello stesso RUE, risulta necessario modificare l'art.39 Disposizioni generali, inserendo le stesse definizioni utilizzate sulle tavole; ad esempio la definizione "nuclei non urbani di rilevante interesse storico" deve essere sostituita con "strutture insediative storiche non urbane". Richiamando la precedente riserva, finalizzata a chiarire se le aree definite dal RUE come "edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico" (art.42 RUE) e "edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipomorfologico" (art.43 RUE) possono caratterizzarsi parte del sistema insediativo storico (se non all'interno dei centri storici, nelle zone urbane storiche), si modifichi eventualmente il comma 7. Si chiarisca nel comma 8, l'inciso "laddove già previste" che sembra riferito al PRG vigente; le unità minime d'intervento e le categorie d'intervento, devono essere individuate per tutti gli edifici di interesse storico-

- architettonico e testimoniale;
- le disposizioni relative al cambio di destinazione d'uso di cui al comma 3 dell'art.41 Centri storici del RUE, non risultano conformi a quanto dispone l'art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane del PSC; si provveda pertanto ad eliminare tale incongruenza;
- Relativamente all'art.42 Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico (ZONE B4: DI VECCHIA O ANTICA FORMAZIONE) e all'art.43 Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico (ZONE B6: EDILIZIA CIVILE DI INTERESSE), si verifichi l'opportunità di eliminare i riferimenti, in parentesi, alla zonizzazione del PRG vigente, presente nei titoli degli articoli, in quanto superata. Si richiama la precedente riserva, finalizzata a chiarire se le aree definite dal RUE come "edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico" e "edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico" possono caratterizzarsi parte del sistema insediativo storico (se non all'interno dei centri storici, nelle zone urbane storiche): si modifichi eventualmente la disciplina, anche al fine di renderla conforme all'art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane del PSC in caso si definiscano le stesse zone appartenenti ai Centri storici/zone storiche. Si evidenzia inoltre che il comma 5 dell'art.43, non risulta conforme a quanto disposto dall'art.44 Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniali del PSC, che al comma 3 relativamente agli edifici di interesse storico-architettonico prevede solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di risanamento conservativo, non ammettendo pertanto interventi di ampliamento;
- relativamente all'art.44 Disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale ricadenti in territorio rurale (EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI ESISTENTI B8: NON DESTINATI O NON DESTINABILI ALL'USO RURALE), si verifichi l'opportunità di eliminare il riferimento, in parentesi, alla zonizzazione del PRG vigente, presente nel titolo dell'articolo, in quanto superata. Si evidenzia inoltre che nel comma 1 dell'art.44, risulta necessario inserire la corretta definizione dei beni normati, richiamando la denominazione inserita nella specifica voce di legenda "Edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale ricadenti in territorio rurale";
- considerato che il Comune di Caorso è dotato di un Regolamento Comunale del Verde, che viene citato nel comma 3 dell'art.46, risulta opportuno allegare lo stesso alle NTA di RUE;

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

4. Il perimetro del Territorio Urbanizzato individuato sulle Tavole di RUE risulta in alcuni casi (ad esempio Roncarolo, Zerbio, Fossadello, Caorso, etc.) non corretto e difforme da quello presente sulle Tavole PSC01 e PSC02: ricomprende parti di territorio rurale e ambiti per nuovi insediamenti, o esclude ambiti urbani consolidati.
Si provveda pertanto a modificare le tavole di RUE sulla base del perimetro del territorio urbanizzato e dell'articolazione degli ambiti presente sul PSC, tenendo comunque conto delle condizioni imposte con atto G.P. n.79 del 30.03.2012 in sede di Intesa.
Infine si evidenzia che gli ambiti di trasformazione assoggettati a POC (art.78 RUE) presenti sulle Tavole di RUE, non risultano conformi agli ambiti individuati sulle Tavole di PSC;
5. Gli Ambiti urbani consolidati individuati sulle Tavole di RUE, in alcuni casi non risultano conformi alle rispettive delimitazioni di PSC (vd.Tav.PSC01 e Tav.PSC03).
Si provveda pertanto a modificare le tavole di RUE sulla base dei contenuti del PSC, tenendo comunque conto delle condizioni imposte con atto G.P. n.79 del 30.03.2012 in sede di Intesa;
6. Nel RUE gli ambiti urbani consolidati sono stati sottoarticolati in ambiti a prevalente funzione residenziale e a prevalente funzione produttivo-terziaria. Tale articolazione non trova però riscontro nel PSC che definisce gli ambiti a prevalente funzione produttiva non come "ambiti urbani consolidati" ma come "ambiti specializzati per attività produttive".
Risulta pertanto necessario modificare il RUE al fine di renderlo conforme al PSC, riarticolando le voci di legenda e la specifica disciplina.
Inoltre risulta necessario modificare le sigle utilizzate nel RUE al fine di individuare gli ambiti a prevalente funzione residenziale e a prevalente funzione produttivo-terziaria, in

modo da coordinarle con quelle utilizzate per l'individuazione degli ambiti territoriali nel PSC.

7. Nel RUE, gli ambiti a prevalente funzione residenziale, sono articolati in tre tipologie di ambito sulla base della zonizzazione del PRG vigente al quale si fa riferimento nella denominazione degli specifici articoli 48, 49 e 50 (relativi ai tre ambiti) di cui al Capo II della disciplina; si verifichi l'opportunità di eliminare i riferimenti, in parentesi, alle zonizzazioni del PRG vigente, presenti nei titoli degli articoli, in quanto superata.
Gli ambiti AC1 sono a loro volta suddivisi in tre tipi di ambito, in riferimento al PRG vigente, in funzione della densità edilizia prevista e delle caratteristiche tipologiche degli edifici. Considerato che gli obiettivi di PSC per gli ambiti urbani consolidati sono *"il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili"* (art.90 di PSC), non si ritiene del tutto coerente la scelta di RUE di inserire tra gli interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati, la nuova costruzione NC con indice Uf pari a 0,50 mq/mq, 0,60 mq/mq e 0,70 mq/mq.; si chiede quindi di limitare le possibilità edificatorie in considerazione del fatto che i lotti liberi all'interno del tessuto consolidato rappresentano possibilità di migliorare le condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, in termini di aree verdi, parcheggi e servizi;
8. Nel RUE, gli ambiti a prevalente funzione produttivo-terziaria, sono articolati in sei tipologie di ambito sulla base della zonizzazione del PRG vigente al quale si fa riferimento nella denominazione degli specifici articoli 51, 52, 53, 54, 55 e 56 (relativi ai sei ambiti) di cui al Capo II della disciplina; si verifichi l'opportunità di eliminare i riferimenti, in parentesi, alle zonizzazioni del PRG vigente, presenti nei titoli degli articoli, in quanto superata. Inoltre vista l'articolazione degli ambiti specializzati per attività produttive definita dal PSC, ossia aree produttive di rilievo sovracomunale (PPST e PPC) e aree produttive di rilievo comunale, si chiede di rivedere la disciplina del RUE, cartografia e norme, al fine di definire le aree a prevalente funzione produttivo-terziaria all'interno delle suddette tipologie di ambito, nel rispetto degli obiettivi del PSC indicati all'art.92 Ambito specializzato per attività produttive, sulla base delle caratteristiche tipologiche e morfologiche delle aree già esistenti e in considerazione della disciplina e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi alle aree di trasformazione (gli indici di utilizzazione fondiaria attribuiti alle aree produttive consolidate sono più elevati di quelli previste per le aree di trasformazione) indicati nelle Schede d'Ambito Territoriale (elaborato NR.2 di PSC);

TERRITORIO RURALE

9. Si chiede di chiarire quanto esposto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.60 di RUE, in quanto lo stesso non risulta di facile comprensione.
Al fine di una maggior chiarezza e correttezza della norma, risulta necessario integrare l'art.61 di RUE al comma 3, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art.82 di PSC, al fine di ammettere il cambio d'uso verso usi residenziali degli edifici non più destinati all'esercizio dell'attività agricola, solo per gli edifici abitativi connessi all'attività agricola e gli edifici di valore architettonico - ambientale assoggettati a tutela. Si evidenzia tale disposizione anche negli artt.62, 63 e 64.
Il comma 6 dell'art. 83 del PSC stabilisce che il RUE "provvede ad individuare le specie arboree ammissibili.... stabilendo altresì i criteri di piantumazione", ma il corpo normativo del RUE non contiene tali indicazioni necessarie per l'attuazione degli interventi collegati alla rete ecologica. Le NTA vanno pertanto integrate anche considerando i contenuti tecnici delle "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 10/2013.
Risulta necessario integrare l'art. 62 Aree agricole di rilievo paesaggistico, in base alla disposizione di cui all'art.83 comma 12 di PSC, esplicitando che gli interventi edilizi ammessi devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente;

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

10. Risulta necessario coordinare l'articolazione delle dotazioni territoriali indicata nella legenda

delle Tavole di RUE con quella presente nelle Norme (artt.67, 68 e 69) e nel PSC (Tav. PSC 06) e correggere il riferimento all'art.67 in quanto errato, sostituendolo con il riferimento all'art.69;

11. Relativamente agli artt. 68 Attrezzature e spazi collettivi di interesse urbano-territoriale (Art.81 - Zone F1: Attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale) e 69 Attrezzature e spazi collettivi di quartiere (art.85 - Zone G1: servizi pubblici di quartiere), si verifichi l'opportunità di eliminare il riferimento, in parentesi, alla zonizzazione del PRG vigente, presente nel titolo dell'articolo, in quanto superata.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO/AMBIENTAZIONE

12. Relativamente all'art. 73 Disciplina delle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità (stradale/ferroviaria) (ex art.82 - Zone F2: destinate alla viabilità, art.83), si verifichi l'opportunità di eliminare il riferimento, in parentesi, alla zonizzazione del PRG vigente, presente nel titolo dell'articolo, in quanto superata.

Il comma 3 dell'art. 103 del PSC stabilisce che il RUE "definisce le tipologie degli interventi e le caratteristiche delle opere di mitigazione da realizzare nelle fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, oltre ai requisiti prestazionali che dovranno essere garantiti", ma tali tipologie, caratteristiche e requisiti prestazionali non sono stati definiti nel RUE; il corpo normativo va pertanto integrato.

Infine, relativamente all'idrovia, all'attracco fluviale e agli Impianti di distribuzione del carburante, si correggano in legenda delle Tavole di RUE i riferimenti agli articoli di PSC e di RUE in quanto quelli presenti sono errati;

ALTRI VINCOLI E TUTELE

13. Sulle tavole di RUE sono individuati vincoli e tutele recependoli dal PSC; tale individuazione, risulta non completa rispetto a quanto indicato sulle tavole di PSC di riferimento; risulta pertanto necessario riportare integralmente l'assetto dei vincoli anche sulle tavole di RUE oppure eliminare dalle tavole di RUE tutte le tematiche in esame; in proposito, si rileva che rispetto alla specifica tematica, il PSC è stato approvato in difformità da quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.79 del 30.03.2012);

VINCOLI STORICO PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

14. Sulle tavole di RUE sono individuati i vincoli storico-paesaggistici e ambientali; tale individuazione, risulta non completa rispetto a quanto indicato sulle tavole di PSC di riferimento; risulta pertanto necessario riportare integralmente l'assetto dei vincoli anche sulle tavole di RUE oppure eliminare dalle tavole di RUE tutte le tematiche in esame; in proposito, si rileva che rispetto alla specifica tematica, il PSC è stato approvato in difformità da quanto deliberato dalla Giunta Provinciale in sede di Intesa (atto G.P. n.79 del 30.03.2012);

15. Il comma 3 dell'art. 39 Esemplici arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela delle NTA del PSC, prevede che il RUE definisca un'adeguata disciplina regolamentare, che nel documento in esame non è stata sviluppata. Risulta pertanto necessario integrare le Norme di RUE con specifiche disposizioni;

16. Relativamente alle "Zone di interesse archeologico" individuate sulle Tavole di RUE in modo puntiforme, si richiama quanto disposto dall'art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico al comma 8:

"Il RUE al fine di definire una specifica disciplina potrà provvedere, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, a modificare/rettificare nel corso della vigenza del presente PSC, i perimetri dei siti di cui al comma 2) lettere a) e b), sulla base di ulteriori approfondimenti, a definire la perimetrazione o fasce di rispetto dei siti di cui al comma 2) lettera c) e aggiungere nuovi siti, sulla base di nuove indagini e rilevamenti effettuati sul territorio." Si provveda pertanto a definire la specifica disciplina relativa alle "Zone di

interesse archeologico" e la perimetrazione/fasce di rispetto;

17. Risulta necessario individuare sulle Tavole di RUE tutte le "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica o di segnalazione di rinvenimenti" presenti sulla Tav. PSC. V.10 – Carta dei Vincoli e delle Tutele Storiche Paesaggistiche ed Ambientali; sulle Tavole RUE06 e RUE12 non sono presenti le aree in loc. Fornace e Cascina Madonna del Popolo;
18. Relativamente ai Beni sottoposti alle Disposizioni di Tutela del D.Lgs.42/2004, Parte Seconda, individuati sulle Tavole di RUE, risulta necessario così come dispone l'art.46 del PSC, individuare la categoria d'intervento "restauro scientifico";
19. Nell'attribuzione della categoria di intervento relativamente ai Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni, risulta necessario considerare che i medesimi beni, individuati sulle Tavole di RUE, sono sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale; si modifichi pertanto la sezione di legenda "categorie di intervento edilizio" e le tavole interessate dalla presenza di tali beni, al fine di recepire le disposizioni del D.Lgs. 42/2004;
20. L'articolazione delle "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale", riportata sulle Tavole di RUE, fra i Vincoli storico paesaggistici e ambientali, in recepimento del PSC, risulta un mero appesantimento ed un contenuto non utile ai fini dell'applicazione dello strumento; infatti la disciplina particolareggiata di RUE, individua già la tipologia degli insediamenti e la tipologia edilizia dei corpi di fabbrica. Risulta pertanto necessario eliminare tale tematica dalle voci di legenda e dalle Tavole di RUE.
Si evidenzia comunque che relativamente ai cimiteri di Fossadello e di Muradolo deve essere indicata la tipologia (per Muradolo la tipologia indicata è errata) e la categoria d'intervento e gli stessi beni devono essere individuati come "Edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale e di pregio storico culturale e testimoniale";

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE

21. Occorre rilevare che la disciplina degli insediamenti commerciali ubicati nella Zona 1, riportata al comma 2 dell'art. 59, è riferita unicamente al centro storico del capoluogo, mentre risultano completamente mancanti le specifiche disposizioni inerenti alle attività commerciali all'interno dei territori urbanizzato e urbanizzabile. A titolo di esempio, si evidenzia che occorre inserire la disciplina relativa alla possibilità di realizzare medie (medio-piccole e medio-grandi) e grandi strutture di vendita alimentari ed extralimentari, in coerenza con quanto graficizzato sulle tavole di RUE (con particolare riferimento alla tavola RUE05 ed all'ambito riconosciuto dal PTCP come idoneo all'insediamento di una grande struttura di vendita), con quanto disposto dalla normativa di settore, dalle Norme del PTCP stesso, in particolare dall'art. 93, comma 10 e dalle norme del PSC (in particolare, l'art. 92, comma 8);

VARIE

22. Ai sensi dell'art.37 Unità di Paesaggio, comma 3, del PSC, il RUE ha il compito di definire le modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza per il paesaggio; risulta pertanto necessario integrare le Norme di RUE con specifiche disposizioni;
23. Ai sensi dell'art.45 Viabilità storica, commi 1 e 4, del PSC, è compito del RUE individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze e dettare la specifica disciplina con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza;

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIF. ALLA L.R.20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

24. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di RUE, risulta opportuno

inserire nelle voci di legenda delle tavole di RUE, la disposizione normativa a cui si fa riferimento e nell'articolato normativo il riferimento alle specifiche Tavole di RUE; per alcune voci di legenda non è infatti presente l'articolo di riferimento, oppure è riportato erroneamente. Inoltre sulle tavole di RUE sono presenti graficismi che non trovano riscontro in legenda.

25. Le Norme di RUE devono essere coerenti con:
- i compiti assegnati allo strumento dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, e dal PSC;
 - il PTCP 2007 vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69;
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti;
26. Risulta necessario che nelle Norme di RUE si utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.279/2010;

VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

AMBITI TERRITORIALI: DISCIPLINA GENERALE E DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI DI PARTI DEL TERRITORIO URBANIZZATO

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

27. Relativamente ai centri storici/zone urbane storiche e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate nel RUE, la disciplina particolareggiata dello stesso strumento, ai sensi dell'art.24 comma 5 del PTCP può prevedere interventi di "ristrutturazione urbanistica", soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali; si verifichino pertanto gli interventi "ristrutturazione urbanistica" indicati sulle Tavole di RUE e si integri la disciplina con tale disposizione del Piano provinciale;
28. Relativamente agli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale, individuati sulle Tavole di RUE, risulta necessario modificare la disciplina di cui agli articoli 40 e 44 Disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale ricadenti in territorio rurale, al fine di recepire le disposizioni di cui agli artt.A-9 e A-21 della L.R.20/2000 e le direttive di cui all'art.25 di PTCP, relativamente alle categorie d'intervento ammissibili e alle destinazioni d'uso compatibili; sulla base di tali modifiche si rivedano le categorie d'intervento individuate sulle Tavole di RUE.
- Si evidenzia inoltre che relativamente agli edifici di interesse storico-architettonico e alle strutture insediative storiche di proprietà pubblica, il PTCP (art.25 comma 6) indirizza i Comuni a favorire, prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale; si consideri tale indirizzo del Piano provinciale.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

29. Ai sensi dell'art.A-6-ter della L.R.20/2000, il RUE prevede la monetizzazione delle aree e degli alloggi qualora ricorrano i casi indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo A-26, comma 7, definendo le modalità di calcolo del valore delle aree e degli alloggi da monetizzare, nell'osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Le risorse derivanti da tali monetizzazioni sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Risulta pertanto necessario integrare le norme di RUE con la suddetta specifica disposizione;

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

30. Come già rilevato nell'ambito delle valutazioni istruttorie riferite al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Caorso, si rammenta al Comune che la normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000) ha stabilito che negli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. debbano essere presenti alcuni contenuti specifici; in particolare:
- il Quadro Conoscitivo del PSC effettua:
 - l'analisi della rete distributiva esistente, ossia illustra l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna media [medio-piccola e medio-grande] e grande struttura di vendita, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale [PVC] approvati),
 - la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ...);
 - il PSC contiene:
 - la definizione della programmazione a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali -a livello descrittivo e/o cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni di Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste,
 - la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi), in coerenza con i contenuti del PTCP vigente,
 - la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali;
 - il POC è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno triennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base delle disposizioni del PTCP e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; quindi, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie;
 - nel RUE sono illustrati i criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), come ad esempio la disciplina degli standard urbanistici, dei parcheggi pertinenziali, delle aree per il carico/scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza.

Dall'esame degli elaborati comunali, appare che l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento degli esercizi commerciali sia stata effettuata all'interno del RUE; risulta necessario, pertanto, rendere coerenti gli specifici elaborati del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con i contenuti della normativa di settore, secondo quanto sintetizzato più sopra.

Relativamente alle Norme, si evidenzia quanto segue:

Art. 36, comma 1., lettera b)

Non risulta del tutto chiara la motivazione per la quale le funzioni "b.1 Commercio diffuso" e "b.2 Pubblici esercizi" siano stati compresi all'interno della categoria "b) Funzioni di servizio", mentre le altre tipologie dimensionali previste dalla normativa di settore sul commercio ("c.12 Medio e grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali" e "c.13 Commercio all'ingrosso e magazzini") siano incluse nella categoria "Funzioni terziarie, commerciali e di servizio di superiore peso urbanistico/funzioni speciali". Si chiede di valutare la possibilità di omogeneizzare l'articolazione delle destinazioni d'uso/funzioni ammissibili nei territori urbanizzato e rurale inerenti al commercio al dettaglio in sede fissa inserendo in un'unica categoria le tipologie dimensionali e i settori merceologici ammissibili sul territorio.

Art. 38, comma 7.

In considerazione del fatto che l'oggetto della disciplina del comma 7 dell'art. 38 risultano essere i parcheggi di tipo pertinenziale, si ritiene utile modificare la parte finale del primo periodo del testo adottato come segue: ", devono essere realizzati parcheggi di pertinenza nelle quantità indicate al comma 8 e nel rispetto di quanto prescritto al comma 12 del presente articolo".

Art. 38, comma 11.

Nella tabella riportata in corrispondenza del comma 11 dell'art. 38 è specificata la quantità di parcheggi pertinenziali necessaria per ogni funzione di cui all'art. 36. In corrispondenza della funzione c.12.2, occorre eliminare l'ultima riga presente nella seconda colonna: "- non alimentari da 1.501 a 2.500 mq".

Art. 38, comma 12.

Il comma 12 illustra i casi di possibile riduzione della dotazione minima di parcheggi pertinenziali, disciplinati al punto 5.2.5 dell'Atto di indirizzo regionale C.R. 1253/1999 e ss.mm.ii.; al fine di rendere coerente il testo proposto con quello della Deliberazione regionale, risulta necessario eliminare la parte finale: "o la monetizzazione degli stessi".

Art. 41, comma 4.

Il comma 4 dell'art. 41 specifica i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare all'interno dei centri storici; occorre che, nel caso degli esercizi commerciali, la dotazione minima di parcheggi pertinenziali risulti coerente con quanto disposto al punto 5.2.5 dell'Atto di indirizzo regionale C.R. 1253/1999 e ss.mm.ii.; quindi, occorre eliminare la parte finale: "derogabile esclusivamente ove si dimostri l'impossibilità a reperire la dotazione richiesta".

Art. 59, comma 1.

In corrispondenza della definizione di "ZONA 1" risulta mancante il riferimento alla tavola che delimita il centro storico, il territorio urbanizzato ed il territorio urbanizzabile del capoluogo di Caorso.

Art. 59, comma 2.

In corrispondenza del terzo elenco puntato, penultimo punto-elenco, viene citato l'ambito di trasformazione "FRABO (ex Consorzio Agrario)" che sembra non trovare riscontro sul territorio comunale di Caorso; occorre, quindi, provvedere alla correzione della specifica denominazione ovvero ad una sua maggiore specificazione della stessa, al fine di rendere chiaro il riferimento all'ambito di trasformazione considerato.

Nell'ultimo punto-elenco, invece, si ritiene utile richiamare l'attenzione del Comune sull'opportunità di rendere obbligatorio l'adeguamento da parte dei privati al progetto di valorizzazione commerciale da predisporre a cura del Comune con riferimento alla sistemazione degli spazi coperti di tipo privato.

Art. 59, comma 3., lettera b)

Il testo della lettera b) appare incompleto; risulta necessario, quindi, provvedere all'integrazione del testo adottato inserendo il rinvio allo specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE.

Art. 59, comma 3., lettera c)

Sugli elaborati di RUE non è presente l'indicazione specifica di "MPA1 e MPE1", pertanto, risulta necessario sostituire l'attuale codifica con quella corretta.

Art. 59, comma 3., lettera e)

Il riferimento al "PP di cui all'atto CC n. 86 del 31.10.1990" non risulta chiaro; è necessario provvedere alla esplicitazione ed alla nuova stesura di tale disposizione.

TERRITORIO RURALE

31. Relativamente agli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, si recepiscono nell'art.63 di RUE le disposizioni di cui all'art.A-19 comma 3 della L.R.20/2000.
32. Il comma 2 dell'art. 31 del RUE, che contiene l'elencazione della documentazione costituente il Programma di Riconversione e/o Ammodernamento (PRA), deve essere integrato prevedendo l'applicazione dei disposti dell'art. 80 delle NTA del RUE "Attuazione della rete ecologica comunale" dove nei commi 3 e 4 sono previsti interventi di potenziamento della rete ecologica da definire in sede di presentazione del PRA.
33. Il comma 2 dell'articolo 60 del RUE dispone che nel territorio rurale il RUE individua: "c) le aree di valore naturale ed ambientale e le aree naturali protette e le ulteriori aree soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II e III delle Norme del PSC"; di fatto tale individuazione cartografica manca. Occorre pertanto integrare gli elaborati cartografici di RUE in coerenza con quanto stabilito dalla presente norma.
34. Con riferimento agli usi ammessi nelle Aree di Rilievo Paesaggistico (ARP) attuabili per intervento edilizio diretto, si evidenzia come tale ambito rurale nel territorio di Caorso coincida interamente con la porzione del sito di rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010018 in

cui sono presenti diversi habitat di interesse comunitario. Pertanto al fine di analizzare gli eventuali impatti determinati dalle trasformazioni ammesse, elencati nel comma 2 dell'art. 62 del RUE, e le conseguenti valutazioni di sostenibilità delle stesse, sono percorribili due procedimenti: o svolgere preliminarmente all'approvazione del RUE un'accurata valutazione delle incidenze di ciascuna tipologia di uso ammessa arrivando ad escludere quelli con incidenza negativa sul sito; in questo modo in sede di autorizzazione dell'intervento edilizio diretto non sarebbe più necessario svolgere la valutazione d'incidenza; oppure esplicitare nell'art. 62 che per tutti gli interventi di trasformazione dovrà essere svolta la valutazione d'incidenza in sede di autorizzazione. E' pertanto necessario riportare nelle tavole del RUE il perimetro del sito di Rete Natura 2000;

35. Poiché una piccola porzione del territorio rurale ad alta vocazione produttiva agricola (APA) ricade nel sito di rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010018, in cui sono presenti diversi habitat di interesse comunitario, una serie di usi ammessi, elencati al comma 3 dell'art. 63 del RUE sono potenzialmente incidenti sul sito. Pertanto al fine di analizzare gli eventuali impatti determinati dalle trasformazioni ammesse e le conseguenti valutazioni di sostenibilità delle stesse, sono perseguibili due procedimenti: o svolgere preliminarmente all'approvazione del RUE un'accurata valutazione delle incidenze di ciascuna tipologia di uso ammessa arrivando ad escludere quelli con incidenza negativa sul sito; in questo modo in sede di autorizzazione dell'intervento edilizio diretto non sarebbe più necessario svolgere la valutazione d'incidenza; oppure esplicitare nell'art. 63 che per la parte ricadente all'interno del sito (il cui perimetro deve essere riportato nella cartografia del RUE) tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza in sede di autorizzazione;

36. Relativamente agli ambiti agricoli periurbani, si recepiscono nell'art.64 di RUE le disposizioni di cui all'art.A-20 comma 4 della L.R.20/2000 e all'art.59 comma 7 del PTCP;

37. Relativamente agli interventi edilizi per funzioni connesse e non all'attività agricola, risulta necessario recepire nelle Norme di RUE la disciplina di cui agli articoli 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000;

ELEMENTI STRUTTURALI

DOTAZIONI TERRITORIALI

38. Con riferimento al contenuto del comma 7 del art. 80 del RUE "E' facoltà del Comune provvedere all'emanazione di ulteriori regole gestionali e criteri progettuali per l'attuazione della rete ecologica comunale, ad integrazione di quanto disposto ai commi precedenti, tramite apposito regolamento"; si fa presente che con deliberazione n. 10/2013 il consiglio Provinciale ha approvato le "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" che contengono una serie di indicazioni tecniche applicabili nel presente RUE. E' pertanto necessario integrare il presente articolo richiamando l'applicazione dei contenuti del citato atto del Consiglio provinciale;

VALSAT

39. In generale, si conviene sulla metodologia utilizzata ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE, con particolare riferimento ai due momenti valutativi proposti:

- l'analisi di coerenza tra le azioni del RUE e gli obiettivi del PSC;
- la valutazione degli effetti del RUE e la definizione delle misure per la sostenibilità.

In ogni caso, relativamente al documento di ValSAT predisposto, si evidenzia quanto segue.

40. Capitolo 3

Rispetto all'attività di analisi di coerenza interna, si ritiene di evidenziare che tale verifica (come anche le attività successive) avrebbe potuto configurarsi quale attività maggiormente efficace ed incisiva, se effettuata mediante il confronto tra gli obiettivi specifici di PSC e le azioni/tematiche di tipo pianificatorio del RUE (ad esempio, articolate per categorie), non tra obiettivi di PSC generali ed articoli inseriti nelle Norme Tecniche d'Attuazione del RUE esaminato.

In corrispondenza del paragrafo 3.2, sarebbe utile esplicitare i valori dell'indice di coerenza almeno per ciascuno degli obiettivi del PSC considerati, al fine di evidenziare in quale quantità le varie azioni del RUE implicano impatti sugli obiettivi del PSC.

41. Capitolo 4

Non è condivisibile l'assunto in base al quale l'attività di valutazione degli effetti indotti dall'attuazione delle singole "scelte di trasformazione fisica e funzionale" inserite nel RUE sia stata condotta solamente con riferimento ai soli casi "di aree APC3, destinate all'ampliamento di attività produttive esistenti, non già saturati e che presentano comunque una dimensione territoriale/fondiarie significative o che risultano collocate in contesti agricoli-isolati". Tale attività deve, infatti, essere applicata a tutte le principali scelte di RUE aventi un contenuto pianificatorio, ad esempio, costruendo una scheda di valutazione (relativa alle principali categorie di azione di RUE, appunto) al fine di determinare le principali criticità, i relativi effetti e definire le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Le schede di valutazione predisposte devono essere migliorate: completando i dati mancanti (ad esempio il valore della superficie fondiaria) e omogeneizzando la terminologia utilizzata con quella usata nell'ambito del PSC e del POC (ad esempio in corrispondenza delle "Funzioni caratterizzanti lo stato di fatto" e delle "Funzioni previste").

Infine, si fa presente che tra le criticità ed i potenziali impatti attesi, sono riportate alcune definizioni che si configurano come previsioni a tutti gli effetti. Risulta necessario, pertanto, stralciare le suddette previsioni, in quanto non sono state oggetto di specifiche ed approfondite valutazioni all'interno della ValSAT e di una maggiore evidenza all'interno degli elaborati comunali di RUE.

Si segnala, da ultimo, che l'area APC3 "Unical-Zerbio" è interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale individuata per la struttura esistente. Nell'ambito delle azioni di mitigazione e compensazione, è riportata quella seguente: "L'ampliamento è da subordinare alla ridefinizione sentita la competente ASL della fascia di rispetto cimiteriale". In considerazione del fatto che tale interferenza era già stata evidenziata nell'ambito del PSC, all'interno dei cui elaborati è stata approfondita tale problematica e, conseguentemente, si è ritenuto di individuare l'idonea fascia di rispetto cimiteriale, risulta necessario che per l'intervento sull'area considerata si prenda atto delle valutazioni e dei contenuti del PSC approvato e che siano rispettati i disposti dettati dalla normativa di settore vigente, concentrando l'edificazione relativa all'ampliamento dell'azienda produttiva esistente nella zona esterna alla citata fascia di rispetto cimiteriale.

Nel paragrafo 4.2 si afferma che " Per quanto attiene al livello di valutazioni sistemiche gli effetti ambientali sono stati esaminati dal punto di vista quantitativo nel caso di attuazione di interventi "diffusi" (non localizzati), sempre disciplinati dal RUE, di saturazione di lotti liberi nelle aree urbane consolidate (con aumento quindi del carico urbanistico).

In questa sede, si ritiene di evidenziare che svariati risultano essere gli interventi diffusi sul territorio disciplinati all'interno del RUE, non solamente quelli di saturazione degli ambiti urbani consolidati, per i quali gli impatti riguardano tutte le matrici ambientali e non sono solamente riferite all'incremento del carico urbanistico; pertanto, come già rilevato a proposito del capitolo 3, occorre che tale attività di valutazione venga effettuata in riferimento alle principali azioni / categorie di azioni; inoltre, in considerazione della natura delle azioni considerate, "diffuse" sul territorio comunale, si ritiene che i settori sensibili da considerare nell'attività di valutazione debbano fare riferimento alle componenti ambientali solitamente considerate nei processi di valutazione ambientale di piani e programmi (cfr. Allegato VI, lettera f. del D.Lgs. 152/2006, ValSAT del PTCP, ValSAT del PSC), definite al citato capitolo 3.

42. Capitolo 6

Gli indicatori prestazionali definiti in aggiunta rispetto a quelli individuati per il sistema di monitoraggio del PSC, dovrebbero avere una relazione diretta con le criticità emerse per le azioni di RUE nelle varie fasi di valutazione, allo scopo di monitorare l'evolversi di fenomeni

critici e, eventualmente di ri-orientare il Piano; occorre, pertanto, provvedere all'integrazione del capitolo 6, esplicitando tale relazione che appare mancante o, per lo meno, non adeguatamente evidenziata.

43. Art. 30, comma 3., lettera q)

Tra gli elaborati costitutivi dei PUA, viene citato il "Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS/VALSAT sulla proposta progettuale". Con la Circolare Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010, paragrafo 3.1.3.2, la Regione Emilia Romagna, ha chiarito che sul territorio regionale e con riferimento agli strumenti urbanistici di cui alla LR 20/2000 e ss.mm.ii., deve essere applicata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). Pertanto, occorre modificare il testo della lettera q) includendo:

- il solo riferimento al Rapporto Ambientale, elaborato ai fini della procedura di valutazione ambientale VAS/ValSAT;
- i casi di esenzione del PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii..

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

44. Il contenuto del comma 5 dell'art. 81 (che di seguito si riporta: "Oltre a quanto previsto dall'art. 36 del PSC, nel territorio rurale è altresì vietato estirpare siepi autoctone, a meno che ciò non avvenga sulla base di Programmi di Riconversione e Ammodernamento di un'azienda agricola (PRA), che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione e prevedere interventi di compensazione") non è conforme con i disposti degli art. 8 e 9 delle NTA del PTCP che non prevedono l'eliminazione degli elementi vegetazionali lineari, ammettendola solo per interventi di pubblica utilità. Pertanto il PRA non può stabilire alterazioni, anche se compensate, dell'assetto vegetazionale.

Con riferimento al comma 7 dell'art. 81 si chiede di specificare meglio cosa si intende per diradamento tenendo conto delle citate tutele e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) che danno una rigorosa definizione delle formazioni vegetazionali lineari alle quali si applicano le disposizioni regolamentari e autorizzative per il taglio.

Allegato 3 – Caorso, parere motivato VAS sul RUE

Il Comune di Caorso, con note acquisite al Prot. prov. le n. 57685 del 06.09.2012, n. 66815 del 22.10.2012, n. 73935 del 26.11.2012, n. 77381 del 07.12.2012, n. 80065 del 19.12.2012 e n. 12585 del 20.02.2012, ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Caorso, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 06.08.2012.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il RUE di Caorso è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 11 osservazioni, sintetizzate nel seguito.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGETTO RICHIEDENTE
1	8231	06.10.2012	BONANDIN RENZO
2	8232	07.10.2012	T.R.S. ECOLOGIA
3	8318	09.10.2012	GIUSEPPINA BRAGHIERI
4	8324	11.10.2012	GARILLI ANGELO
5	8842	26.10.2012	BOSELLI MARTINA
6	8843	26.10.2012	BBC IMMOBILIARE
7	8967	31.10.2012	BBC IMMOBILIARE
8	9131	07.11.2012	IMMOBILIARE MASSENZIANA
9	9191	08.11.2012	VERZE' GIANNI
10	9270	10.11.2012	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAORSO
11	9304	12.11.2012	BISAGNI MARIA CRISTINA, GIOSTRI ANGELO, CALAMARI FABRIZIO

Nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE, Il Consiglio Comunale di Caorso dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere Motivato formulato.

Il documento "RUE – Documento di ValSAT" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza tra gli obiettivi del PSC e le azioni di RUE.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione dei principali interventi di Piano, consentendo di definire le necessarie azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.

Infine, con riferimento agli "interventi di tipo diffuso" previsti dal RUE, sono state effettuate alcune "valutazioni sistemiche", condotte attraverso una valutazione complessiva degli impatti indotti dall'attuazione dei citati interventi nei confronti di alcune matrici ambientali considerate maggiormente sensibili ed in termini di incremento/variazione del consumo di risorse e di carichi inquinanti generati, in un'ottica di bilancio ambientale.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, prevedendo l'elaborazione di Report periodici con cadenza triennale, da mettere a disposizione del pubblico, elaborati sulla base della

rilevazione del set di indicatori definito dal PSC medesimo, arricchito con alcuni "indicatori prestazionali" utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di RUE.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Caorso. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. analisi dello stato di fatto,
2. analisi di coerenza,
3. valutazione degli effetti,
4. misure migliorative
5. monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, consente di definire le necessarie misure di mitigazione e compensazione per le azioni del RUE.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di
Caorso,
adottato con atto C.C. n. 39 del 06.08.2012,**

**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)**

ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Caorso potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 95 del 17/05/2013

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 1065/2013

**Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CAORSO ADOTTATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON ATTO N. 39 DEL 6.8.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI
DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE
MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo
Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 20/05/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 95 del 17/05/2013

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 1065/2013

**Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DI CAORSO ADOTTATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON ATTO N. 39 DEL 6.8.2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI
DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE
MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 05/06/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale